

TAR Sicilia, Sezione I Catania - Sentenza 19/05/2005 n. 850
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1, 10.3

L'emanazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di esclusione dalla gara sulla sola considerazione dell'iscrizione dell'impresa concorrente nel casellario informatico dell'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non è atto dovuto. Invero le stazioni appaltanti, quali unici soggetti ai quali la legge affida il potere di esclusione dalle gare, in virtù della lett. c) dell'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (il quale non specifica quali reati incidano sull'affidabilità morale e professionale dell'imprenditore) hanno il potere-dovere di valutare, caso per caso, se la condanna riportata dal soggetto indicato nella normativa incida sull'affidabilità del concorrente. L'attribuzione del predetto potere comporta l'obbligo in capo alla stazione appaltante di motivare congruamente sulle ragioni che l'hanno indotta nella singola fattispecie, in presenza di una condanna, a ritenere venuto meno l'affidabilità del concorrente a partecipare alla gara (in tal senso T.A.R. Lazio, sez. III, 12 luglio 2003, n. 7052).